

COMPRENSORIO ALPINO TO2 Alta Valle Susa

Piazza Grand Hoche 10056 Oulx (TO) tel 0122 852228 - E.mail: info@cato2.it - Pec: cato2@pec.it

Informazioni generali sull'attività venatoria 2020/2021

(Ai sensi della L.R. 5/2018, della D.G.R. n. 19-1841 del 07/08/2020, delle deliberazioni del Comitato di gestione e delle altre norme vigenti)

1) Nella stagione venatoria 2020/21 la caccia nel territorio del CATO2 è esclusivamente consentita alle specie e nei periodi e nelle giornate riportati nella tabella sottostante.

SPECIE CACCIABILI	APERTURA	CHIUSURA	GIORNATE
Cinghiale (1)	20 settembre	20 dicembre	Lu – Me - Do
Capriolo, tutte le classi (2)	17 settembre	15 novembre	Lu – Gi – Sa - Do
Capriolo (II periodo), solo femmine/piccoli nel distretto n.1 ⁽²⁾	16 novembre	14 dicembre	Lu – Gi – Sa - Do
Camoscio (2)	17 settembre	15 novembre	Lu – Gi – Sa - Do
	22 novembre	14 dicembre	Lu – Gi – Sa - Do
Cervo (2)	15 ottobre	21 dicembre	Lu – Gi – Sa - Do
Lepre comune, Coniglio selvatico	20 settembre	6 dicembre	MeDo
Minilepre	20 settembre	31 dicembre	Me - Do
Volpe (3)	20 settembre	31 gennaio	Me - Do
Fagiano	20 settembre	29 novembre	Me - Do
Quaglia, Tortora	20 settembre	31 ottobre	Lu – Me - Do
Beccaccino, Germano reale, Alzavola, Marzaiola, Canapiglia, Folaga, Fischione, Codone, Gallinella d'acqua	20 settembre	20 gennaio	Lu – Me - Do
Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia	20 settembre	31 gennaio	Lu – Me - Do
Beccaccia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena	4 ottobre	20 gennaio	Lu – Me - Do
Allodola	4 ottobre	30 novembre	Lu – Me - Do
Coturnice ⁽⁴⁾ , Fagiano di monte ⁽⁴⁾ , Pernice bianca ⁽⁴⁾	4 ottobre	29 novembre	Me - Do
Starna e Pernice rossa	Caccia chiusa		
1			

È consentito effettuare un massimo di tre giornate di caccia settimanali con tutte le combinazioni possibili secondo il calendario di cui sopra. Gli orari di caccia consentiti sono riportati nel Tesserino regionale. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Note

- (1) Prelievo consentito ai sensi delle specifiche disposizioni.
- (2) Prelievo consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.
- (3) Prelievo subordinato all'approvazione del relativo piano numerico da parte della Giunta regionale e nel mese di gennaio consentito esclusivamente ai sensi dello specifico regolamento.
- (4) Prelievo subordinato all'approvazione dei relativi piani numerici da parte della Giunta regionale e consentito ai soli cacciatori autorizzati ai sensi dello specifico regolamento.

Nel mese di **gennaio** la caccia in forma vagante è consentita soltanto alla volpe (esclusivamente secondo le modalità dello specifico regolamento adottato nel Comprensorio), alla beccaccia e al beccaccino, mentre nei confronti delle altre specie cacciabili riportate nel prospetto di cui al punto 1 l'attività venatoria può essere svolta **esclusivamente da appostamento temporaneo**. Tutti i cacciatori ammessi nel CATO2 sono autorizzati all'uso dei cani per le forme di caccia per cui è consentito avvalersene. Ai sensi della legge regionale n. 5/2018, art. 23, è vietato usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e della caccia con cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

- **2)** Il carniere giornaliero e stagionale è normato dal punto 2 del Calendario venatorio regionale 2020/21 nei termini seguenti. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:
- 2 capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune;
- 25 capi di minilepre;
- 20 capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di 3 beccacce (una sola nel mese di gennaio), 8 beccaccini, 5 tortore, 5 quaglie, 10 allodole, 5 codoni; per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno;
- nel periodo dal 3 al 20 gennaio è consentito un prelievo massimo di una beccaccia al giorno;

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

- a) cinghiale: 25 capi annuali, con il limite di 5 capi giornalieri in deroga al limite di 2 capi;
- b) coturnice, fagiano di monte, pernice bianca: complessivamente 4 capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, con il limite di 2 capi giornalieri per la coturnice e di 1 capo giornaliero per il fagiano di monte e la pernice bianca:
- c) lepre comune: 5 capi annuali;
- d) fagiano: 30 capi annuali;
- f) coniglio selvatico: 30 capi annuali.

Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani selettivi approvati dalla Giunta regionale.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 20 tortore, 25 quaglie, 25 codoni, 50 allodole

- **3)** L'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi riportati al punto 5 del Calendario venatorio regionale 2020/21 e ai sensi degli specifici regolamenti comprensoriali. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce ad eccezione della sola caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce.
- **4)** Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, **è obbligatorio indossare**, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Per la **caccia al cinghiale è obbligatorio indossare**, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi le bretelle).
- 5) Nei Siti di interesse comunitario (SIC) ricadenti nel CATO2 IT1110055-Arnodera-Colle Montabone; IT1110040-Oulx-Auberge; IT1110052 Oulx-Puys; IT1110044 Bardonecchia-Val Fredda; IT1110042 Oulx-Amazas; IT1110038 Col Basset-Sestriere; IT1110049 Les Arnaud e Punta 4 Sorelle; IT1110026 Champlas-Colle Sestriere; IT1110031 Valle Thuras; IT1110043 Pendici Monte Chaberton; IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero; IT1110053 Cesana –Valle Ripa (Argentera); IT110080 Sestreire-Val Troncea è vietato:
 - a) utilizzare munizionamento al piombo per qualsiasi forma di caccia;
 - b) praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani;
 - c) prelevare la coturnice e il fagiano di monte; (Per quanto concerne alcuni Sic è in istruttoria la richiesta di autorizzazione al prelievo).
 - d) prelevare la pernice bianca
 - e) effettuare foraggiamento dissuasivo e attrattivo.

Si ricorda che **le zone non sono tabellate** dagli enti gestori di queste aree (il CATO2 non ha competenza in materia). Le cartine dettagliate delle singole aree sono pubblicate sul sito internet www.cato2.it.

- 6) Per la stagione 2020/21 sono in vigore le seguenti aree di caccia specifica (ACS)
 - Balbière comune interessato Cesana Torinese. Confini: Confini: dalla SS 24 km 85.9 segue la strada asfaltata della frazione Fenils fino al sentiero di Colletto Grigio sale poi fino al monte Firet scende sul crinale in direzione del Rio di Desertes per poi risalire fino alla frazione Balbière- segue quota 1400 fino al canale prossimo alla frazione Soubrasscende il canale fino alla Dora Riparia e risale fino alla SS 24 km 83.3 segue la SS 24 fino al km 85.9. Regolamento di fruizione: è ammesso il prelievo di tutte le specie venabili con arma a canna liscia con munizione spezzata. E' vietato il prelievo di tutte le specie venabili con armi a canna liscia a palla unica. Il prelievo del cinghiale verrà autorizzato a seguito di comprovati danni ai coltivi agricoli.
 - La Roche: comune interessato Oulx. Regolamento di fruizione: è ammessa la caccia con il fucile ad anima liscia fino al raggiungimento del venticinque per cento del piano autorizzato per la Coturnice su tutto il territorio del C.A.TO2. Al raggiungimento del numero previsto subentra il divieto totale di caccia alla coturnice ma rimane ogni altra forma di caccia con armi a canna liscia. E' sempre autorizzato il prelievo con armi a canna rigata per la caccia agli ungulati.
 - San Restituto: comuni interessati Cesana T.se, Sestriere, Sauze di Cesana. Regolamento di fruizione: vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata con conseguente divieto di prelievo degli ungulati ruminanti. E' ammessa ogni forma di prelievo con armi a canna liscia.
 - **Gimont Sagnalonga**: comuni interessati Cesana T.se e Claviere. Regolamento di fruizione: è ammessa la caccia con il fucile ad anima liscia fino al raggiungimento del 25 per cento del piano autorizzato per il Gallo forcello su tutto il territorio del C.A.TO2. Al raggiungimento del numero previsto subentra il divieto totale di caccia al gallo forcello ma rimane ogni altra forma di caccia con armi a canna liscia. E'sempre autorizzato il prelievo con armi a canna rigata per la caccia agli ungulati.

- Valle della Rho: comune interessato Bardonecchia. Regolamento di fruizione: vietato il prelievo della specie cervo; sono ammesse tutte le altre forme di prelievo venatorio.
- 7) Su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve è consentito esclusivamente il prelievo degli ungulati e della volpe. La caccia alle altre specie è vietata.
- 8) Per la specie volpe, essendo previsto un piano numerico di prelievo, l'abbattimento di ogni capo deve essere comunicato il giorno stesso presso il Centro di controllo oppure telefonando in ufficio o ai dipendenti del Comprensorio. Tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel CATO2 sono nominativamente autorizzati, a seguito di specifica delibera del Comitato di gestione, anche all'uso del fucile a canna ad anima rigata. Per la caccia alla volpe nel mese di gennaio, come ogni anno, sarà pubblicato in bacheca e sul sito internet del CATO2 uno specifico Regolamento per la caccia a squadre.
- **9)** I rimborsi delle quote relative alla caccia di selezione della stagione 2020/21 potranno essere ritirati esclusivamente a partire dal 13/01/2021 ed entro il 27/02/2021 presso l'ufficio del Comprensorio (dopo tale data scadrà il diritto a ricevere il rimborso).
- 10) Il centro di controllo è situato presso la sede comprensoriale sarà aperto nei seguenti periodi e orari:

PERIODO	GIORNI	ORARIO	
DAL 17/9 AL 24/10	LUN-GIOV-SAB-DOM	Dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 21	
DAL 04/10 AL 29/11	MERCOLEDI'	Dalle 17 alle 19 ora legale	
	IVIERCOLEDI	Dalle 16 alle 18 ora solare	
Dal 25/10 al 31/10	LUN-GIOV-SAB-DOM	Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 20	
Dal 01/11 al 21/12	LUN-GIOV-SAB-DOM	Dalle 14 alle 20	

Si ricorda l'obbligo di presentare il capo **totalmente eviscerato.** In caso di ritardo per causa di forza maggiore è necessario avvisare uno dei dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di controllo del capo.

- 11) Come previsto dal calendario venatorio regionale 2020/21, al termine della stagione venatoria ogni cacciatore è tenuto a compilare la **scheda riepilogativa**, in consegna presso l'ufficio e scaricabile dal sito del C.A., ed a trasmetterla al Comprensorio, entro il 28 febbraio 2021. Si richiede di annotare sul retro della scheda riepilogativa gli eventuali abbattimenti di avifauna effettuati all'interno dei SIC ricadenti nel territorio comprensoriale. Al fine di collaborare con le attività di ripopolamento del Comprensorio, si invita inoltre a consegnare alla sede del CA eventuali contrassegni riscontrati sui capi abbattuti appartenenti alle specie lepre e fagiano comunicando anche la località di abbattimento.
- **12)** Tutti i contrassegni non utilizzati per la caccia agli ungulati ed alla tipica fauna alpina, dovranno essere restituiti alla sede del CATO2 congiuntamente alla scheda di cui al punto precedente e/o comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2021**. La mancata o ritardata restituzione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018.
- **13)** Si ricorda che sono obbligatori la ricerca e il recupero dei capi eventualmente feriti. Se il capo ferito entra in un'area protetta è necessario informare tempestivamente il personale dell'Ente di gestione per attivarne la collaborazione. Sul sito internet comprensoriale sono riportati i nominativi e i recapiti telefonici di conduttori di cani da traccia abilitati al recupero disponibili ad intervenire gratuitamente sul territorio del Comprensorio per aiutare nella ricerca del capo i cacciatori che lo richiedano. Si invita inoltre a prendere visione dell'informativa su questo argomento nella sezione *Pagine informative*.
- **14)** L'attività di addestramento cani è consentita in tutto il territorio comprensoriale dal 2 settembre fino al 16 settembre compreso, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.
- **15)** A seguito della modifica della L.R. 5/2018 il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria nelle ultime due domeniche del mese di settembre deve utilizzare l'apposito spazio lasciato in bianco, segnando il giorno, la data e il mese, utilizzando le medesime abbreviazioni previste per le altre giornate (es. DOM. 20. SET). Le nuove specie oggetto di prelievo a seguito della modifica della L.R. 5/2018 devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

Oulx, 29 agosto 2020

Il Comitato di gestione



Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2020/21

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2020/21 e delle vigenti Linee guida in materia)

- 1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO2, su tutto il territorio venabile, dal 20 settembre al 20 dicembre esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica.
- 2. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia ed esercitate il sabato e/o il giovedì.
- 3. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce esclusivamente per la caccia al cinghiale. L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
- 4. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.
- 5. Nella stagione venatoria 2020/21 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **25 cinghiali**, con il limite giornaliero di 5 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

MONITORAGGIO TRICHINELLOSI

- 6. L'esame delle carni di cinghiale, al fine di evitare il possibile insorgere di casi di trichinellosi umana, è obbligatorio ai sensi delle norme regionali vigenti.
- 7. Un pezzo di diaframma di dimensioni minime di cm 5 x 5 o la lingua di ogni cinghiale abbattuto deve essere consegnato esclusivamente presso il centro di controllo comprensoriale il giorno dell'abbattimento o al massimo nella prima giornata utile di apertura del centro.
- 8. Il campione deve essere consegnato in un sacchetto da freezer e, se non consegnato lo stesso giorno dell'abbattimento, deve essere conservato in frigorifero.
- 9. Sarà cura del Comprensorio consegnare i campioni all'ASL per le successive analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico ed informare tempestivamente l'abbattitore qualora l'ASL comunichi eventuali casi positivi.
- 10. Al momento della consegna del sacchetto al centro di controllo è necessario comunicare cognome e nome dell'abbattitore, data e Comune dell'abbattimento, sesso e classe d'età (esclusivamente o adulto o giovane) del cinghiale.

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

- 11. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
- 12. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
 - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
 - il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori;
 - c) per la **caccia al cinghiale è obbligatorio indossare**, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi le bretelle).
- 13. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.